



## *Il Prefetto della Provincia di Oristano*

Prot.23550/2017/A1

**PREMESSO** che in questa provincia opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, cura e manutenzione del paesaggio, la “Nuova Ecoservice” s.r.l., con sede in Ortacesus (CA), Zona Industriale s.n.c.;

**ATTESO** che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con nota n. 122785 datata 31/10/2017, ha proposto l’adozione nei confronti della citata società, delle misure della straordinaria gestione e del sostegno e monitoraggio, previste dall’art. 32, commi 1 e 8, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con riferimento ai seguenti contratti di appalto di servizi:

- Comune di Santu Lussurgiu: “Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi”;
- Comune di Baratili San Pietro: “Servizio di igiene urbana con servizi complementari”;

**CONSIDERATO** che la citata proposta trae origine dalle risultanze di una complessa attività investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Tonara (NU), dalle quali emerge che entrambe le procedure di affidamento dei citati appalti sono state alterate al punto da risultare integralmente gestite da parte del soggetto risultato poi aggiudicatario, grazie ad una diffusa attività collusiva ed a un ampio ventaglio di atti intimidatori, di diversa natura e gravità, posti in essere ai danni di potenziali concorrenti;

**CONSIDERATO** , per la gravità della situazione accertata a carico della società e in esito all’istruttoria svolta da questa Prefettura, che sussistono le condizioni di fatto e di diritto per procedere, secondo la proposta dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’adozione della straordinaria gestione e del sostegno e monitoraggio, previste dall’art. 32, commi 1 e 8, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con riferimento ai suindicati contratti di appalto di servizi;

**RITENUTO** di dover provvedere mediante la nomina di un Amministratore, alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b, al fine di salvaguardare gli interessi pubblici coinvolti ed a garantire che il contratto sia eseguito al riparo da ulteriori condizionamenti criminali e di disporre l’attività di sostegno e monitoraggio dell’impresa prevista nel comma 8 del citato art.32;

**VISTA** la nota prefettizia n. 22678/2017/A1, del 23 novembre 2017, con cui è stato notificato in data 24 novembre 2017 all’Amministratore Unico della “Nuova Ecoservice” s.r.l., PIRAS Francesca, l’avvio del procedimento di che trattasi finalizzato alla nomina del



## *Il Prefetto della Provincia di Oristano*

Prot. 23550/2017/A1

suddetto Amministratore, con l'avviso che eventuali memorie scritte e documenti potevano essere presentati a questo Ufficio entro 7 giorni dalla notifica della stessa;

**VISTE** le due memorie, a firma degli avvocati Alessio De Gregoris e Filippo Serpau, presentate il 1 dicembre 2017 in rappresentanza della "Nuova Ecoservice" s.r.l. avverso il procedimento di che trattasi, con cui è stato chiesto di rigettare la proposta avanzata dal Presidente dell'A.N.AC. di applicazione delle suindicate misure. In tali scritti si controdeduce eccependo, in sintesi, quanto segue:

- in primis, si comunica al Prefetto che PIRAS Francesca, in data 27 novembre 2017 (tre giorni dopo la notifica dell'avvio del procedimento di cui sopra), ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico della Società in parola; pertanto non svolge più nessuna attività di amministrazione della predetta società, in quanto sostituita in tale qualità da FIRINU Giuseppe (figlio della predetta e con lei convivente in Via S. Giuseppe n. 130 – Santu Lussurgiu);
- secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità, il Prefetto ai sensi dell'art. 32 sopracitato applica il comma 1 lettera a) nei casi meno gravi e, cioè, "*... quando la situazione verificatasi, possa essere superata attraverso un allontanamento del soggetto titolare o componente dell'organo sociale coinvolto nelle predette vicende, il Prefetto applicherà la misura di cui al comma 1 lettera a)*". Pertanto, il predetto, a termini di tale disposizione, in questi casi ordina di rinnovare l'organo sociale mediante sostituzione del soggetto coinvolto che dovrebbe essere necessariamente titolare dei poteri di amministrazione. Atteso che la vicenda giudiziaria in parola riguarda un soggetto titolare dei poteri di amministrazione che si è dimesso e gli è subentrato un nuovo Amministratore Unico a tempo indeterminato non interessato alla vicenda, quest'ultimo ha chiesto al Prefetto, tramite i suoi legali, con le suddette note in data 30 novembre 2017, di non applicare alcuna misura alla società da lui rappresentata, perché sarebbe da ritenersi venuta meno la possibilità per la compagine stessa di poter essere oggettivamente coinvolta in ulteriori comportamenti delittuosi e quindi gli avvenuti mutamenti della governance "*... sarebbero sufficienti a scongiurare definitivamente i pericoli connessi ad un sistema di presunti rapporti criminali di cui la struttura imprenditoriale si sarebbe avvalsa*".
- La norma *de quo* (art. 32, commi 1 lett. b) e 8), per essere applicabile, presupporrebbe la presenza di fatti gravi (cioè, che abbiano raggiunto un livello di concretezza tale da rendere probabile un giudizio prognostico di responsabilità nei confronti dei soggetti dei fatti dell'indagine (penale) ed accertati (cioè, corroborati da riscontro oggettivo). Nella vicenda giudiziaria in parola, non sussisterebbero tali



## *Il Prefetto della Provincia di Oristano*

Prot. 23550/2017/A1

presupposti nei confronti dell'Amministratore Unico dimissionario, PIRAS Francesca, in quanto per l'adozione dell'Ordinanza Applicativa di Misure cautelari n. 3508/2015 del 3.04.2017 - emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari - per i reati previsti e puniti dagli artt. 353, 353 bis e 319 c.p. contestati alla predetta e presi in considerazione ai fini dell'applicazione del citato art. 32 del D. L. n. 90/2014, il Pubblico Ministero non ha chiesto l'irrogazione nei confronti della predetta di misure cautelari personali, che le sono state applicate (obbligo di dimora) solo per l'ipotesi del delitto previsto e punito dall'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 in materia di reati ambientali (traffico illecito di rifiuti) e non ricompreso nell'elenco delle fattispecie delittuose considerate dal citato art. 32, comma 1.

- i sopracitati legali hanno allegato alle memorie alcuni documenti tra cui la Consulenza tecnica effettuata da due Tecnici nominati dal Pubblico Ministero e depositata presso la competente Procura il 17 ottobre 2017. In tale relazione i predetti consulenti, ai quali sono stati posti alcuni quesiti in ordine alla regolarità delle gare di appalto svolte presso i Comuni di Santu Lussurgiu e Baratili San Pietro, al termine dell'incarico non avrebbero formulato specifiche osservazioni in ordine alla conformità, sotto il profilo tecnico, delle procedure adottate.

**CONSIDERATO** che le due istanze - presentate dai citati legali della "Nuova Ecoservice" s.r.l. - intese ad ottenere da parte del Prefetto il rigetto della suddetta proposta avanzata dal Presidente dell'A.N.AC. finalizzata alla nomina di un Amministratore Straordinario presso la medesima compagine, **non possono essere accolte** attesa l'infondatezza delle motivazioni poste a fondamento delle citate richieste per quanto segue.

- **L'inchiesta svolta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari è sfociata nelle 48 pagine dell' Ordinanza Applicativa di Misure Cautelari, n. 3508/15 in data 3.04.2017, nelle quali è stata descritta una vicenda giudiziaria in cui sono ipotizzati reati di estrema gravità. L'attività di indagine in argomento, convenzionalmente denominata "Terra bruciata", è scaturita allo scopo di "disarticolare" un'associazione di tipo mafioso dedita, tra l'altro, a condizionare la gestione ed il controllo per l'affidamento di appalti per la gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle aree del nuorese e dell'oristanese.**

L'inchiesta è iniziata in seguito ad un attentato incendiario avvenuto nell'anno 2010 in danno della società "Poddie Redento" s.r.l. di Tonara (Nu), cui sono seguiti altri danneggiamenti nei confronti di imprese che gestivano il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in diversi Comuni della Sardegna.



## *Il Prefetto della Provincia di Oristano*

Prot. 23550/2017/A1

Da quel momento sono avvenuti almeno altri otto episodi in cui sono stati danneggiati autocompattatori ed altri mezzi per la nettezza urbana.

In particolare, una serie di attentati fu messa a segno a Torpè nel 2015, in un deposito all'aperto della ditta "Poddie", che all'epoca aveva interessi in circa quaranta Comuni della Sardegna, gestendo il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani tra le province di Nuoro, Oristano e Sassari. Gli autori degli attentati avevano cosparsa di benzina i mezzi parcheggiati per poi appiccarvi il fuoco.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'organizzazione tentava di tenere fuori dagli appalti le ditte concorrenti con una metodologia collaudata: poneva in essere intimidazioni e portava a termine atti vandalici per escludere ogni tipo di concorrenza ed agevolare negli appalti un'unica azienda.

Nelle citate memorie presentate dai legali in rappresentanza della "Nuova Ecoservice" s.r.l., si tace sulla circostanza che nella citata Ordinanza **PIRAS Francesca, Amministratore Unico della "Nuova Ecoservice" s.r.l., unitamente all'ex marito, FIRINU Giovanni Maria, dipendente (ma "dominus" di fatto della Società), a SETTEFONTI Massimo (dipendente), a PANI Franca (Direttore tecnico) e ad ANGIOI Giovanni Basilio (Tecnico esterno), è stato contestato anche il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, commi I, III, IV e V c.p.); ciò in quanto si sarebbero avvalsi della forza intimidatrice del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà, patite dalle ditte concorrenti e dai funzionari pubblici delegati allo svolgimento dei singoli procedimenti, per acquisire il controllo di appalti per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani secondo i compiti assegnati a ciascuno di essi.**

L'indagine, pertanto, ha comportato l'arresto in carcere per FIRINU Giovanni Maria e gli arresti domiciliari per SETTEFONTI Massimo. Quest'ultima misura era stata disposta anche nei confronti di **AMATO Giuseppe**, nativo di Torre Annunziata (Na), ma con abitazione in Quartu Sant'Elena, **risultato irreperibile**; il predetto è sospettato di essere affiliato ad un clan camorrista e, secondo l'Autorità giudiziaria, avrebbe avuto il ruolo di supporto e dispensatore di consigli agli altri membri del sodalizio.

- Pertanto, a PIRAS Francesca non sono stati contestati solo gli artt. 353 (turbata libertà degli incanti), 353 bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) e 319 (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio) e 479 (falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici) c.p. ma, soprattutto, il 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso), ed infine l'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). Tali ipotesi di reati sono da considerare, senza ombra di dubbi, **gravi ed accertate tramite numerosissime intercettazioni poste in essere dalla polizia giudiziaria come ampiamente riportato nella suddetta Ordinanza.**



## *Il Prefetto della Provincia di Oristano*

Prot. 23550/2017/A1

- Nelle memorie presentate si ritiene di sottolineare che l'applicazione dell'art. 32 riguardi solo gli amministratori della società e, quindi, gli addetti alla gestione della stessa. Pertanto l'uscita volontaria dalla "Nuova Ecoservice" s.r.l. di PIRAS Francesca, renderebbe non più applicabile l'art. 32 comma 1 lettere a) e b).

Se tale assunto fosse stato condivisibile, l'A.N.AC. avrebbe proposto direttamente allo scrivente di intimare alla società in argomento la sostituzione dell'Amministratore Unico. Ciò, a ragion veduta, non è avvenuto attesa la gravità delle ipotesi di reato contestate non solo alla Piras, ma a tutti gli altri soggetti con lei concorrenti in tali azioni delittuose.

Si commentano da sole, inoltre, le dimissioni "irrevocabili" rassegnate dalla predetta tre giorni dopo (27.11.2017) avere ricevuto la notifica (24.11.2017) di avvio del procedimento di che trattasi da parte di questa Prefettura.

Al riguardo è da evidenziare che PIRAS Francesca è stata sostituita nella qualità di Amministratore Unico dal figlio Giuseppe, suo convivente.

Se l'A.N.AC. ha proposto a questa Sede direttamente il commissariamento ai sensi dell'Art. 32, comma 1 lettera b), senza suggerire la sostituzione dell'Amministratore Unico (come peraltro previsto da tale disposizione con l'avverbio "alternativamente"), **ciò è dovuto alla gravità delle ipotesi di reato contestate alla PIRAS ed ai suoi sodali che continuano oggi a condurre la Società. L'uscita della predetta dalla compagine in parola è irrisoria per sanare una situazione gravemente patologica, in quanto l'assetto societario è rimasto immutato con Amministratore unico il figlio Giuseppe, suo convivente in Via S. Giuseppe n. 130 – Santu Lussurgiu, lei stessa che continua ad essere socia della compagine al 50% con l'ex cognato FIRINU Giovanni Battista ed il Direttore tecnico, PANI Franca. L'ex marito, FIRINU Giovanni Maria e SETTEFONTI Massimo continuano ad essere dipendenti della compagine unitamente ai due figli Cosimo e Giuseppe – quest'ultimo dal 27.11.2017 è anche ... Amministratore Unico.**

In analogia a quanto esposto, in caso di adozione di una interdittiva antimafia, i Giudici amministrativi hanno precisato che la cessazione dalle cariche sociali, per dimissioni o allontanamento del titolare dell'organo, non è sufficiente da sola ad escludere ripercussioni di ordine negativo sulla impresa, essendo necessaria la dimostrazione da parte di questa che la sostituzione non è di mera facciata, ma deve essere dimostrata attraverso atti concreti e tangibili di dissociazione dalla condotta tenuta dal soggetto sostituito, quali la proposizione di denunce penali, di azioni di responsabilità, ovvero la prova che non sono più in corso collaborazioni con il soggetto sostituito – vedere pag. 7 delle Seconde Linee guida, relative al Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'A.N.AC. in data 27 gennaio 2015, nonché Cons. Stato Sez. V, 9 novembre 2010, n. 7967; T.A.R. Lazio, Sez. III – ter, 16 novembre 2006, n. 12512).



## Il Prefetto della Provincia di Oristano

Prot. 23550/2017/A1

- PIRAS Francesca, inoltre, **non si è dissociata** dai soggetti con lei concorrenti nelle suddette ipotesi di reato (si, ripete, tra cui l'ex marito FIRINU Giovanni Maria), ma ha continuato a svolgere le funzioni di Amministratore Unico fino a pochi giorni fa (27.11.2017); la medesima non ha lasciato in precedenza l'incarico nonostante da mesi la vicenda fosse all'attenzione della Autorità Giudiziaria e, fermo restando lo sviluppo delle indagini e del procedimento penale in corso, la società da lei amministrata avrebbe tratto vantaggi dalle sopracitate attività delittuose.
- A PIRAS Francesca, al dipendente FIRINU Giovanni Maria della "Nuova Ecoservice" s.r.l. ed all'ex Sindaco di Santu Lussurgiu, CHESSA Emilio, sono altresì contestati in concorso reati in materia ambientale (artt. 110 c.p. e 260 D. Lgs. n. 152/2006), nella specie "attività organizzate per il traffico di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata". Difatti, oltre al traffico di rifiuti, i Carabinieri del N.O.E. hanno scoperto rifiuti speciali e pericolosi depositati ed "interrati" in un'area a Santu Lussurgiu utilizzata dalla summenzionata Ditta. A tale proposito, in data 11.04.2017, in Santu Lussurgiu (Or), località Pilieri, agro di quel comune, all'esito della perquisizione dell'area in uso alla "Nuova Ecoservice" s.r.l., svolta in relazione a quanto emerso negli accertamenti, i Carabinieri della Compagnia di Tonara (Nu) e del N.O.E. di Cagliari hanno proceduto al sequestro preventivo della citata area, avente superficie di un ettaro, e dei rifiuti urbani e speciali pericolosi e non, gestiti illecitamente nell'ambito della citata attività.

**Anche tale ipotesi di reato è di estrema gravità** e non è assolutamente irrilevante che lo stesso non sia elencato fra quelli indicati all'art. 32, comma 1 del D.L. n. 90/2014. Ciò è chiaramente spiegato a pag. 6 delle Prime Linee guida allegate al Protocollo d'intesa stipulato tra il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'A.N.AC. in data 15 luglio 2014: "*Le circostanze suscettibili di dare luogo ai provvedimenti amministrativi di cui all'art. 32, comma 1, del citato decreto legge 90/2014 debbono essere individuate non solo in fatti riconducibili a reati contro la pubblica amministrazione, ma anche a vicende e situazioni che sono propedeutici alla commissione di questi ultimi o che comunque sono ad esse contigue.*"

La responsabilità di PIRAS Francesca appare in tutta la sua gravità, in quanto a reati contro la pubblica amministrazione (previsti dai citati artt. 353, 353 bis, 319, 321 e 479 c.p.), le è stato contestato anche il citato art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); detto reato è strettamente "contiguo" agli altri, in quanto i soggetti che compongono la "Nuova Ecoservice" s.r.l., oltre ai reati di cui sopra hanno trafficato illecitamente rifiuti. Quest'ultimo delitto, si ripete, estremamente grave, non a caso è elencato, unitamente all'art. 416 bis (associazione di tipo mafioso) ed altri, all'art. 51 comma 3 bis del Codice di Procedura Penale che attribuisce per tali fattispecie le funzioni di pubblico ministero al Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (Direzione Distrettuale Antimafia).

Il motivo per cui PIRAS Francesca non ha subito misure cautelari personali per traffico illecito di rifiuti, è spiegato alla pag. 47 dell'Ordinanza della più volte citata Ordinanza del G.I.P. presso il tribunale di Cagliari; in essa infatti si legge



## *Il Prefetto della Provincia di Oristano*

Prot. 23550/2017/A1

chiaramente che non sono state messe in discussione la **gravità dei fatti ed i gravi indizi di colpevolezza della predetta**, ma che “... *non sussiste attualmente, il concreto pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, atteso che l’area utilizzata al fine di gestire abusivamente i quantitativi di rifiuti, è stata sottoposta a sequestro, per cui l’attività delittuosa non appare suscettibile, allo stato, di reiterazione da parte dell’indagata, ...*”

- Si ritiene opportuno sottolineare che, nel caso di specie, non basta la semplice applicazione dell’art. 32, comma 1 lettera b) del più volte citato D. L. n. 90/2014, ma anche del comma 8 della stessa disposizione normativa, in quanto la “Nuova Ecoservice” s.r.l. fin dalla sua costituzione nell’anno 2010, come evidenziato nella Ordinanza di cui sopra, è stata utilizzata dai suoi componenti per superare la circostanza che FIRINU Giovanni Maria, interdetto dai pubblici uffici per anni cinque, non poteva più continuare con la sua ditta individuale a svolgere l’attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Pertanto tale compagine, oltre al comma 1, lettera b) del suddetto art. 32, necessita anche dell’applicazione del comma 8 della medesima disposizione. Quest’ultima misura riguarda i casi in cui le indagini siano relative a componenti di organi della società “... *diversi da quelli di cui al comma 1*” e consiste nella nomina di Amministratori per svolgere la funzione di sostegno e monitoraggio dell’impresa affinché la stessa possa rientrare nei binari della legalità. Tutto ciò, quando il vulnus coinvolga figure societarie apicali, ma diverse dagli organi apicali in senso proprio. A tale proposito le summenzionate Linee guida in data 15 luglio 2017 alla pagina 4 citano quale esempio la figura del Direttore tecnico. Nel caso di specie, PANI Franca nella “Nuova Ecoservice” s.r.l. svolge tale compito e, oltre ad essere attiva collaboratrice del “dominus” FIRINU Giovanni Maria, è indagata per i citati reati contro la pubblica amministrazione (artt. 353, 353 bis e 319) e, soprattutto, ai sensi dell’art. 416 bis. Non a caso è stata sottoposta dal G.I.P. all’obbligo di dimora. Occorre pertanto fissare un presidio di legalità a garanzia dell’attività amministrativa della società in questione. Dipendenti del società sono Firinu Giovanni Maria, Settefonti Massimo, di cui si è già trattato, ed i figli Cosimo e Giuseppe.
- Infine, relativamente alla consulenza Tecnica allegata alle memorie, depositata in Procura il 17.10.2017, questa Sede ritiene che la stessa, essendo un atto endo – processuale, deve essere **esaminato e confrontato con tutto il materiale probatorio acquisito dagli inquirenti ed ampiamente citato nella Ordinanza summenzionata - esclusivamente nell’ambito del prosieguo del procedimento penale di che trattasi ad opera dell’Autorità giudiziaria. Pertanto lo scrivente ritiene di non avere titolo per pronunciarsi in merito a documenti che saranno oggetto di discussione in sede processuale.**



# *Il Prefetto della Provincia di Oristano*

Prot. 23550/2017/A1

**RITENUTO** opportuno affidare la straordinaria e temporanea gestione e l'attività di monitoraggio e sostegno ad un unico esperto, salvo ulteriori nomine qualora si ritenessero necessarie;

**RITENUTO** di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base del D.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 "Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti all'albo di cui al Decreto Legislativo 4 febbraio 2010, n. 14";

**INTERPELLATO** l'Avv. Giampiero Tronci il quale ha manifestato la propria disponibilità alla nomina in questione e fornito il proprio "curriculum vitae" dal quale si apprende che ha l'esperienza e la competenza professionale per assolvere tale incarico; il predetto ha altresì fornito le dichiarazioni, acquisite agli atti di questa Prefettura, attestanti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nonché l'assenza di situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

**VISTI:**

la Legge 7 agosto 1990, n. 241;  
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;  
il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  
il D.L. 24 giugno 2014, n. 114, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;  
i Protocolli d'Intesa sottoscritti tra il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'ANAC il 15 luglio 2014 ed il 27 gennaio 2015;

**RITENUTA** sussistente la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

**DECRETA**

Per i motivi di cui in premessa, è disposta ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014 la straordinaria e temporanea gestione della società "Nuova Ecoservice" s.r.l., con sede in Ortacesus (CA) Zona Industriale s.n.c..

Nomina Amministratore Straordinario per la temporanea gestione della "Nuova Ecoservice" s.r.l., attribuendogli anche le funzioni di Esperto per il monitoraggio, l'Avv. Giampiero Tronci, ai sensi del comma 8 della suddetta disposizione normativa;



## *Il Prefetto della Provincia di Oristano*

Prot. 23550/2017/A1

All'Amministratore Straordinario sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della suddetta società, con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari della stessa;

La gestione straordinaria riguarderà esclusivamente ai contratti pubblici di appalto in corso di esecuzione come sopra individuati e di cui la società è titolare;

La durata della gestione straordinaria è fissata fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto suindicati;

L'Avv. Tronci, ai sensi del comma 8 del citato art. 32 del D.L. n. 90/2014, è altresì incaricato di svolgere anche le funzioni di sostegno e monitoraggio all'impresa, al fine non solo di costituire un presidio di legalità degli affidamenti, ma anche di affiancare l'operatore economico nella revisione organizzativa e gestionale per anni uno;

L'utile di impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto gestiti dall'Amministratore Straordinario, determinato anche in via presuntiva dallo stesso, sarà accantonato in apposito fondo attraverso l'attivazione di una *“forma di gestione separata e a tempo di un segmento dell'impresa... le cui modalità di attuazione e di governance potranno essere definite anche attraverso il ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento (...) che consentono forme di destinazione specifica del patrimonio sociale ed un determinato affare”*, come si evince dalle Linee guida scaturite dal Protocollo d'Intesa tra il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'ANAC in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015.

Il presente provvedimento sarà:

- notificato nelle forme di legge alla società “Nuova Ecoservice” s.r.l.;
- comunicato al Presidente dell'A.N.A.C., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale, al Ministero dell'Interno – Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, alla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari ed all'Avvocatura Generale dello Stato, nonché alle Stazioni pubbliche appaltanti;
- pubblicato sul sito web di questa Prefettura – U.T.G.

Gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili.



## *Il Prefetto della Provincia di Oristano*

Prot. 23550/2017/A1

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge.

Oristano 6 dicembre 2017

Il Prefetto  
( Guetta )

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.